Investimenti beni 4.0: credito imposta in scadenza nel 2025 salvo proroghe

Salvo proroghe, il 2025 sarà l'ultimo anno per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali 4.0 *ex* L. 178/2020 (fermo restando il termine "lungo" di giugno 2026).
Se per i beni materiali 4.0 nulla cambia, per gli investimenti in beni **immateriali "4.0"** effettuati nel 2025 la misura del credito d'imposta **scende** dall'attuale 15% al 10%.

Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali "4.0", ai sensi dell'art. 1 comma 1058-*bis* della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Pertanto la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli **"prenotati"** entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali "4.0" effettuati (senza "prenotazione") **dal 1° gennaio 2025** al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura del **10%** del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-

ter dell'art. 1 della L. 178/2020).

La medesima misura del 10% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine "lungo" del **30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione".

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in **beni materiali "4.0"**. In tal caso, la misura dell'agevolazione per il 2025 resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023 e il 2024.

L'art. 1 comma 1057-*bis* della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura del:

- **20%**, per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni** di euro;
- 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Limite di 20 milioni da valutare per i beni materiali 4.0
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'art. 1 comma 1057-*bis* della L. 178/2020, pari a **20 milioni di euro**, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025 (circ. n. 14/2022, § 1).

Le imprese potrebbero quindi **valutare** se sia più conveniente

effettuare gli investimenti entro fine 2024 o nel 2025, a seconda del plafond 2024 ancora disponibile.

Si rileva inoltre che nella norma agevolativa è presente la previsione, introdotta dall'art. 10 del DL 4/2022, secondo cui è riconosciuta l'aliquota del 5% per "investimenti inclusi nel **PNRR** diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.

Tale disposizione non risulta essere stata attuata, presumibilmente anche alla luce del nuovo credito d'imposta per la transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali "ordinari".

(MF/ms)